



# **CITTÀ DI REGGIO CALABRIA**

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

## Indice

Indice .....	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento .....	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata.....	5
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione .....	6
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti.....	6
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata .....	7
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.....	7
Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente .....	8
Articolo 9 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento.....	8

## **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di:

- ingiunzioni fiscali, emesse dal Comune ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
- avvisi di accertamento esecutivi, emessi dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti nei confronti del Comune, risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:

- ✓ Imposta municipale propria (IMU) /Imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ✓ Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- ✓ Tassa sui rifiuti (TARI) / Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) / Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);
- ✓ Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) / Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- ✓ Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e Diritto sulle pubbliche affissioni;
- ✓ Sanzioni per violazioni al codice della strada;
- ✓ Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- ✓ Canone del servizio idrico integrato;
- ✓ Canone locazione alloggi patrimonio edilizio.

3. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 2, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:

- a) ingiunzioni di pagamento emesse entro il 31 dicembre 2023;
- b) avvisi di accertamento esecutivi emessi entro il 31 dicembre 2023 e divenuti definitivi anche

successivamente.

4. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- delle sanzioni amministrative non tributarie (fatta eccezione per quelle escluse dal seguente comma 5);
- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- delle ulteriori somme dovute e non integralmente cancellate a norma del successivo comma 6 del presente articolo.

5. Per le sanzioni relative alla violazione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed a quelle irrogate per il canone unico patrimoniale (di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160), le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

6. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:

- sanzioni amministrative tributarie (con l'eccezione del Canone unico patrimoniale), nella misura del 100%;
- interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
- interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;
- interessi applicati su entrate patrimoniali diversi da quelli elencati nei punti precedenti.

7. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.

8. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti relativi a:

- 8.1 somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
- 8.2 crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- 8.3 multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

8.4 carichi relativi a titoli esecutivi posti in riscossione coattiva attraverso l'affidamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione s.p.a. (AdE-R), salva l'eventuale modifica normativa che preveda la facoltà di ricorrere alla definizione agevolata anche dei ruoli degli enti territoriali affidati ad AdE-R.

9. Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i debiti oggetto di precedente definizione agevolata, richiesta sulla base del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.07.2023, e decaduta a seguito di mancato versamento delle rate previste nel provvedimento di autorizzazione.

### **Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata**

1. Il Comune, per il tramite della propria società in house Hermes Servizi Metropolitan s.r.l. – su istanza del debitore da presentarsi entro il 15 luglio 2026 con le modalità e gli strumenti che lo stesso Comune e la predetta Società indicano e mettono a disposizione sui rispettivi siti internet – comunica con le medesime modalità, entro i successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

2. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore manifesta al Comune per il tramite della società in house Hermes Servizi Metropolitan s.r.l., la volontà di avvalersi dell'anzidetta definizione agevolata, presentando, entro il termine del 10 settembre 2026, apposita dichiarazione, con le modalità e gli strumenti che lo stesso Comune e la propria società in house indicano e mettono a disposizione sui rispettivi siti internet.

3. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica dettagliatamente le pendenze debitorie per le quali intende avvalersi della definizione agevolata, il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con le modalità indicate all'articolo 8.

4. Il Comune per il tramite della propria società in house, entro il termine del 10 ottobre 2026, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, secondo quanto previsto all'art. 5.

5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune - per il tramite della propria società in house - indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

7. Con deliberazione della Giunta Comunale, in caso di motivata richiesta della Società in house, fondata su oggettive difficoltà o complessità operative, potranno essere differiti i termini di cui al presente articolo per un periodo non superiore a 15 giorni.

#### **Articolo 4 - Effetti della dichiarazione**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione-di cui all'art. 3:

- a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
- b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
- c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
- d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive relative alle pendenze del debitore che sono contenute nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti**

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato con le seguenti modalità:

1.1 in unica soluzione, entro il 10 novembre 2026;

ovvero

1.2 nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al 10 novembre 2026 e al 10 dicembre 2026, e le restanti sedici rate, di pari ammontare, con scadenza alla fine del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente.

2. È esclusa la possibilità della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

4. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità indicate nella comunicazione ai debitori di accoglimento della definizione agevolata di cui all'art. 3, comma 4.

#### **Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata**

1. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento in unica soluzione dell'ammontare complessivo delle somme dovute per come comunicate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ovvero con il pagamento dell'ultima rata prevista nella comunicazione ai debitori di cui allo stesso art. 3, comma 4, a seguito del regolare assolvimento anche di tutte le precedenti rate alla relativa scadenza.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:

- l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- la sospensione del fermo amministrativo iscritto.

3. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e si ripristina l'intero credito originario anteriore all'istanza di adesione, al netto dei pagamenti parziali effettuati, con conseguente ripresa delle attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto della stessa istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

4. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

#### **Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 3. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, non si tiene conto degli importi già versati ed imputati prioritariamente - come da codice civile - a sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere e la sostituzione con il nuovo piano di rateizzazione indicato nella comunicazione ai debitori di accoglimento della definizione agevolata di cui all'art. 3, comma 4.

### **Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
2. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite dei giudizi pendenti dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di 1° e 2° grado.
3. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.
4. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
5. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

### **Articolo 9 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 124 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267, salvo che sia dichiarata l'immediata eseguibilità ai sensi del medesimo articolo.
2. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.